

Ordinanza 11 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI

del 24 settembre 2010

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 19 della legge federale del 6 ottobre 2006¹ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC),
ordina:

Art. 1 Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale

Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale giusta l'articolo 10 capoverso 1 lettera a LPC sono aumentati a:

- a. 19 050 franchi per le persone sole;
- b. 28 575 franchi per i coniugi;
- c. 9945 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per i figli dell'AVS o dell'AI.

Art. 2 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza 09 del 26 settembre 2008² sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

24 settembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

RS 831.304

¹ RS 831.30

² RU 2008 4723

